


	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

## R - 01

# Regolamento certificazione biologica

Rev.	Data emissione	Area della modifica	Motivo della Modifica
01	01/01/2022	Intero documento	Attuazione Regolamento 2018/848
02	03/04/2023	6.7 Misure di controllo rinforzato	Modifica in seguito a rilievo durante esame documentale ACCREDIA del 21/01/2023 che riporta: "Il Reg. Non da evidenza di come l'OdC agisca nel caso in cui, successivamente alla verifica, si rilevi irregolarità nel normale controllo sull'operatore dovuta ad esempio, ad una compromissione del vincolo di imparzialità e/o assenza di conflitto d'interesse da parte dell'ispettore incaricato"
03	10/11/2023	Intero documento	Adeguamento al DL 06.10.23 n.148
04	10/10/2024	Intero documento	Adeguamento format, aggiornamento normativa di riferimento, eliminazione riferimenti Programmi Annuali di Produzione, variazioni denominazione comitati, aggiornamento Cap. 5.1.
05	12/05/2025	Cap. 3; 5.2, 5.3, 5.8	Aggiornamento normativa di riferimento in vigore: eliminazione riferimenti al DM 323651 del 18/07/2024 giusta proroga del 01/04/2025. Inserimento del requisito relativo alle informazioni sulle rese medie e previsioni delle produzioni annuali. Adeguamento riferimenti normativi relativi alle prove di laboratorio.

Redazione	Revisione	Approvazione
Davide VERONA	Sergio SPADA	Sergio SPADA
 RGQ	 DIR	 DIR

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

## Indice

1	SCOPO.....	3
2	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
3	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
4	TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
5	OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA.....	4
5.1	Operatori che possono richiedere la certificazione.....	4
5.2	Richiesta di ammissione al Sistema di Controllo.....	5
5.3	Controllo ufficiale ordinario iniziale.....	7
5.4	Attribuzione del rischio aziendale.....	8
5.5	Controllo ufficiale annuale.....	9
5.6	Controllo ufficiale straordinario.....	9
5.7	Misure di controllo rinforzato.....	9
5.8	Prove di laboratorio.....	11
5.9	Non conformità e provvedimenti.....	11
5.10	Provvedimenti.....	12
5.11	Gestione delle NC e dei provvedimenti.....	13
5.12	Utilizzo del logo comunitario e del codice Identificativo di ASTER.....	13
5.13	Esito positivo della verifica del CDC - Certificato.....	14
5.14	Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore.....	15
5.15	Registri aziendali.....	15
6	RICONOSCIMENTO RETROATTIVO DEL PERIODO DI CONVERSIONE.....	16
7	NOTIFICHE DI VARIAZIONE.....	17
8	PASSAGGIO AD ALTRO ODC.....	18
9	IMPEGNO DEGLI OPERATORI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	18
10	RECESSO DAL SISTEMA DI CONTROLLO.....	19
11	TARIFFE E PAGAMENTI.....	19
12	SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ.....	20
13	MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE.....	20
14	RECLAMI.....	20
14.1	Reclami attinenti all'attività di ispezione.....	20
14.2	Reclami pervenuti all'operatore da parte della clientela.....	20
15	RICORSO.....	21
16	CONTROVERSIE.....	21

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

## 1 SCOPO

Il presente Regolamento descrive i criteri di valutazione di conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 da parte degli operatori che facciano apposita richiesta all'Organismo di controllo ASTER S.r.l.

## 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Gli operatori assoggettati al controllo di ASTER possono utilizzare, nell'etichettatura dei prodotti, nei registri, nei documenti accompagnatori e fiscali, le indicazioni specifiche del prodotto oggetto di certificazione (denominazione "biologico" in aggiunta alle altre indicazioni dei prodotti, denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta, tipologia, colore, anno, varietà a seconda dello specifico prodotto) e i relativi loghi, previsti dalla normativa vigente.

## 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento viene redatto seguendo le specifiche previste dalla normativa generale per lo schema di certificazione dell'agricoltura biologica:

- UNI EN CEI ISO 17065 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
- Regolamento (UE) **2018/848** "relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007, e s.m.i.;
- Regolamento (UE) **2017/625** "relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari", e s.m.i.;
- Decreto Legislativo **6 ottobre 2023, n. 148** Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. (23G00159) (GU Serie Generale n.254 del 30-10-2023) note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/2023 che abroga il DL.vo 20/2018", e s.m.i.;
- DT-16 Rev.00 "Documento Tecnico per la valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 40.1.A.I del Regolamento (UE) 2018/848 e s.m.i per CAB che rilasciano dichiarazioni di conformità ad aziende che producono e/o etichettano prodotti biologici" e s.m.i.;
- DM n.15962/2013 e Circolare esplicativa PQAI 01 - Prot. Interno N.0020593 del 18/01/2022 recante disposizioni transitorie per l'adeguamento dell'elenco delle non conformità in applicazione del Reg. (UE) 2018/848.

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

Tutti i documenti citati nel presente Regolamento, compresi lo Statuto e l'Organigramma dell'OdC, sono disponibili presso la sede di ASTER

## 4 TERMINI E DEFINIZIONI

Per questo regolamento si applicano i termini e le definizioni riportate nella normativa richiamata al capitolo precedente.

## 5 OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA

### 5.1 Operatori che possono richiedere la certificazione

Possono richiedere la certificazione i produttori e i trasformatori di prodotti agricoli che operano nel rispetto dei principi della produzione biologica.

I **Produttori** sono i conduttori a qualunque titolo di appezzamenti coltivati ai fini dell'ottenimento di prodotti di origine vegetale; rientrano in questa categoria anche gli allevatori che allevano animali da reddito destinati all'alimentazione umana.

I **Preparatori** (ovvero organizzazioni di preparazione, industrie alimentari, distributori, importatori) sono operatori che, in conformità e/o equivalenza alla normativa vigente in materia di produzioni agroalimentari, svolgono operazioni di conservazione e/o di preparazione e/o distribuzione di prodotti agricoli, il condizionamento, il magazzinaggio, o immettono/commercializzano tali prodotti sul mercato all'interno dell'Unione Europea, e/o apportano modifiche all'etichettatura relativamente alla presentazione del metodo biologico.

Rientrano in questa categoria anche, la vendita al dettaglio di prodotto sfuso e/o preincartato o la commercializzazione ovvero tutte le operazioni previste dal regolamento (UE) 2018/848.

Gli schemi di certificazione biologica attivati da ASTER sono i seguenti:

- VEGETALI e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale ottenuti dai produttori;
- ANIMALI e prodotti animali non trasformati ottenuti dai produttori;
- PRODOTTI agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti ottenuti dai preparatori;
- VINO ottenuti dai preparatori.

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

## 5.2 Richiesta di ammissione al Sistema di Controllo

L'operatore che opera nel rispetto dei requisiti della produzione biologica fa richiesta di ammissione al sistema di controllo di ASTER utilizzando il Sistema informativo Biologico nazionale (SIB) o il sistema regionale di informatizzazione ove presente.

Ricevuta la prima notifica, ASTER prende atto della richiesta di ammissione al proprio Sistema di controllo da parte di un Operatore o di un Gruppo di Operatori per l'inizio di attività con il metodo Biologico o di variazione per cambio Organismo di Controllo.

ASTER verifica la presenza del contratto sottoscritto, eventualmente lo fa predisporre e ne invia copia all'Operatore o al Gruppo di Operatori. Contestualmente provvede ad inoltrare all'Operatore o Gruppo di Operatori la richiesta della documentazione necessaria alla programmazione della verifica ispettiva, allegando l'apposita modulistica necessaria.

La documentazione minima da acquisire prima della predisposizione dell'attività ispettiva deve essere composta da:

- notifica di inizio attività o di variazione per cambio organismo di controllo;
- liberatoria nel caso di passaggio dell'Operatore da altro OdC;
- dichiarazione d'impegno ai sensi dell'Art. 39 del Reg. (UE) 2018/848 (piano di gestione);
- contratto di certificazione sottoscritto dall'Operatore.

La visita ispettiva di avvio può essere pianificata dall'ispettore incaricato anche in assenza della documentazione sopra citata purché l'ispettore sia poi in grado di recuperarla prima del sopralluogo in azienda.

Sono richiesti inoltre in relazione alle varie categorie di attività i seguenti documenti:

Planimetria catastale riferita alle superfici degli appezzamenti di coltivazione notificati, alle strutture e dei locali adibiti allo stoccaggio, magazzinaggio, importazione, conservazione e preparazione (e/o trasformazione); nonché, per le organizzazioni zootecniche, la planimetria delle strutture di allevamento;


Deve essere inviata all'ufficio competente entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno in corso ovvero secondo quanto stabilito da norme attuative (comunitarie, nazionali, regionali).

Lo statuto e l'atto costitutivo, o visura camerale, nel caso di strutture societarie;

Per le organizzazioni zootecniche programma di reperimento degli alimenti, programma di gestione rimonta e riproduzione, programma di utilizzo delle deiezioni, piano sanitario;

Per le organizzazioni apistiche denuncia all'autorità competente del numero di arnie allevate, registro annuale delle postazioni apistiche con relativa cartografia delle localizzazioni delle postazioni apistiche; evidenze documentali dell'idoneità delle postazioni apistiche; eventuale dichiarazione dell'attività di impollinazione conto terzi;

Per le organizzazioni di preparazione copia dell'autorizzazione sanitaria (NIA), copia del manuale HACCP che preveda almeno le misure concrete attivate per il rispetto della normativa comunitaria in materia di produzione biologica nonché i relativi punti critici di controllo; le misure precauzionali atte a ridurre il rischio di contaminazione da parte di

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

sostanze o prodotti non autorizzati; le misure di pulizia adottate nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera produttiva;

Qualora l'operatore ricorra a stabilimenti terzi (stabilimenti di vinificazione e/o imbottigliamento, frantoi, molini, ecc.) questi, se non sono già assoggettati autonomamente al sistema di controllo, dovranno essere notificati dall'operatore stesso come proprie unità di lavorazione.

In tal caso l'operatore deve fornire ad ASTER copia del contratto sottoscritto con lo stabilimento terzo, nel quale risultino almeno i seguenti elementi:


- l'impegno da parte dell'operatore terzo ad effettuare le operazioni di trasformazione, oggetto del contratto, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunitari in materia di agricoltura biologica;
- l'impegno a consentire libero accesso al personale incaricato da ASTER ai luoghi ed alla documentazione relativa alla lavorazione in oggetto.

Dichiarazione di impegno dell'operatore ai sensi dell'articolo 39.1 del reg (CE) 2018/848 specifica per ogni attività notificata che preveda ed includa:

- una descrizione completa dell'unità e/o del sito e/o dell'attività con dettaglio dei siti produttivi, degli eventuali stabilimenti o unità locali, dell'attività svolta in relazione al prodotto certificato;
- tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità e/o del sito e/o dell'attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica;
- le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore;

La dichiarazione contiene inoltre l'impegno dell'operatore a:

- effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica;
- accettare, in caso di infrazione o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica;
- informare per iscritto gli acquirenti del prodotto affinché le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione.
- accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori di tale operatore siano controllati da autorità o organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi;
- accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori di tale operatore cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all'autorità o all'organismo di controllo successivo;
- accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l'autorità competente e l'autorità o l'organismo di controllo;
- accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di almeno cinque anni;
- accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o le autorità/organismi di controllo di qualsiasi irregolarità o infrazione riguardante la

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

qualificazione biologica del loro prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o appaltatori.


- accettare che gli organismi di certificazione si scambiano informazioni in merito alle attività di controllo effettuate;
- dare libero accesso alle strutture aziendali all'ente di certificazione; l'accesso dell'ente di accreditamento al fine di esperire le verifiche in accompagnamento all'ente di certificazione, dovrà formare oggetto di autorizzazione espressa da parte dell'operatore assoggettato al controllo;
- informare ASTER su qualsiasi evento che interessi i prodotti oggetto di certificazione, che ne possa pregiudicare la conformità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Se del caso, la descrizione e le misure previste dalla dichiarazione di impegno dell'operatore possono costituire parte integrante di un sistema di qualità predisposto dall'operatore. In ogni caso la dichiarazione andrà aggiornata ad ogni modifica della situazione aziendale iniziale. Inoltre, ai sensi dell'art.16, 2, e), del DL148/2023, le informazioni relative alle rese medie e alle previsioni delle produzioni annuali devono essere incluse nella dichiarazione prevista dall'art.39, 1, d), del Reg. 2018/848. Queste devono essere consultabili nel Piano di Coltivazione Grafico all'interno del Fascicolo Aziendale.

### 5.3 Controllo ufficiale ordinario iniziale

A seguito della richiesta dell'Azienda di essere assoggettata al controllo, ASTER pianifica ed esegue un controllo ufficiale ordinario iniziale, i cui obiettivi sono:

- Verifica fisica in loco atte a verificare lo stato di integrità degli ambienti circostanti gli appezzamenti/allevamenti/strutture notificate dall'operatore ponendo particolare attenzione alla presenza di attività antropiche e/o interne al processo produttivo che possano limitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3 del reg (UE) 2018/848. In particolare, a confine o nelle immediate vicinanze con la realtà aziendale non possono essere presenti le seguenti attività antropiche: attività industriali insalubri; discariche di qualsiasi categoria e aeroporti.
- Verificare, qualora presenti, l'idoneità delle colture alla produzione biologica e le modalità della loro conduzione agronomica;
- verificare, in caso di utilizzo di materiale di propagazione convenzionale, la presenza della specifica deroga rilasciata all'operatore;
- Verificare, qualora presenti, l'idoneità degli allevamenti alla produzione biologica;
- Verificare l'estensione dell'analisi HACCP ai rischi di contaminazione tra produzione biologica e convenzionale, laddove applicabile;
- Verificare il sistema gestionale atto alla separazione delle produzioni in senso spaziale o temporale quando in azienda vi sia contemporanea presenza anche di produzioni convenzionali (*non realizzate secondo i requisiti della produzione biologica*);
- Verificare l'idoneità dei locali, delle attrezzature, delle operazioni di trasformazione anche per l'impiego delle sostanze ammesse;
- Verificare la rintracciabilità ed i bilanci di massa delle produzioni biologiche;
- Verificare la veridicità di quanto descritto nella relazione di cui al paragrafo precedente;

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

- Verificare la congruenza della dichiarazione d'impegno ai sensi dell'art 39 del Reg. 2018/848.;
- Verificare, ai sensi dell'art.16, 2, e), del DL148/2023, le informazioni relative alle rese medie e alle previsioni delle produzioni annuali devono essere incluse nella dichiarazione prevista dall'art.39, 1, d), del Reg. 2018/848. Queste devono essere consultabili nel Piano di Coltivazione Grafico all'interno del Fascicolo Aziendale.

A tale scopo l'Azienda metterà a disposizione degli Ispettori di ASTER tutta la documentazione necessaria per l'acquisizione delle informazioni utili per la valutazione di idoneità aziendale al metodo biologico.

Per consentire l'esecuzione del controllo ufficiale ordinario, l'Azienda consente l'accesso al personale di ASTER a tutte le aree, locali e siti produttivi aziendali. In presenza di operatori che gestiscono più unità produttive addette anche alla produzione convenzionale e non biologica l'Azienda consente che il controllo sia effettuato anche nelle unità convenzionali ivi compresi i locali di magazzinaggio dei mezzi di produzione.

L'evidenza dell'attività di verifica è formalizzata attraverso la compilazione di un verbale, di cui una copia è rilasciata al rappresentante dell'azienda.

L'esito positivo del controllo ufficiale ordinario Iniziale assicura, a seguito della delibera del CDC, il rilascio del Certificato così come previsto dal regolamento (UE) 2018/848. Il certificato autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico.


Assieme al Certificato, se richieste dall'Operatore, vengono anche inviate le credenziali di accesso al sistema informatico di ASTER per la tenuta delle registrazioni previste dalla normativa in formato elettronico. In alternativa l'operatore può utilizzare dei registri cartacei detenuti presso l'azienda.

#### 5.4 *Attribuzione del rischio aziendale*

In fase di ingresso a controllo e a fonte di ogni variazione dello status dell'operatore, ASTER provvede ad attribuire la classe di rischio aziendale di riferimento utilizzando una serie di fattori di rischio differenziati tra produzione vegetale, produzione animale e preparazioni alimentari. Per ogni fattore di rischio sono individuati tre livelli di rischio (basso, medio o alto).

Le misure di controllo minime previste sono così definite:

Valore di rischio attribuito	Numero ispezioni minime e analisi
Rischio basso	Controllo ufficiale ordinario e nessuna analisi programmata
Rischio medio	Controllo ufficiale ordinario ed un controllo ufficiale aggiuntivo preferibilmente senza preavviso ed una analisi su un numero di operatori pari almeno alla radice quadrata della popolazione del gruppo

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

Rischio alto	Controllo ufficiale ordinario e due controlli ufficiali aggiuntivi (di cui uno senza preavviso) ed una analisi sul 100% della popolazione del gruppo
--------------	--

L'eventuale variazione del rischio aziendale viene comunicata per iscritto all'operatore prima dell'inizio del piano tipo di controllo annuale.

### *5.5 Controllo ufficiale annuale*

Annualmente ASTER esegue una o più verifiche, secondo il rischio aziendale attribuito presso tutti gli operatori che utilizzano la certificazione biologica. Nel corso di tale attività l'Ispettore verifica:

- La conformità dei medesimi aspetti valutati nel corso della visita di adesione;
- L'attuazione di azioni correttive derivate da attività di ispezioni precedenti;
- Il corretto utilizzo del logo e dei termini sulle produzioni biologiche applicate ai prodotti oggetto di certificazione (a campione);
- Il bilancio di massa di almeno un prodotto oggetto di certificazione comprensiva della prova di rintracciabilità e della verifica di assenza di contaminazioni crociate;
- La corretta attuazione del Programma annuale.

I risultati del controllo ufficiale annuale sono gestiti con la stessa modalità dei risultati del controllo ordinario iniziale.

### *5.6 Controllo ufficiale straordinario*

ASTER autonomamente può effettuare controlli ufficiali straordinari non annunciate in aggiunta ai controlli ufficiali ordinari pianificati. I controlli ufficiali straordinari sono controlli puntuali determinate da:

- comunicazioni di soggetti terzi della filiera di produzione biologica;
- segnalazione di altri OdC;
- reclami da parte dei consumatori o delle parti interessate.

Il controllo ufficiale straordinario segue l'iter previsto dagli altri controlli ufficiali ordinari.

I costi sostenuti per la visita straordinaria sono a carico di ASTER.

### *5.7 Misure di controllo rinforzato*

Le misure di controllo rinforzato sono applicate da ASTER nelle situazioni di seguito indicate:

- operatori soggetti a più di tre segnalazioni "OFIS" (Organic Farming Information System) nell'arco di 2 anni (alla quarta segnalazione, cioè, vanno adottate le misure di controllo rinforzato);
- operatori a carico dei quali l'OdC ha emesso una irregolarità e/o infrazione a seguito di una segnalazione OFIS;
- operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale;

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

- in casi di particolare gravità, a richiesta dell’Autorità competente.

Al verificarsi di una o più di tali situazioni, ASTER attiva specifiche misure di controllo rinforzato che prevedono:

1. un controllo ufficiale immediato presso l’operatore segnalato, con redazione di un bilancio di massa del prodotto (o prodotti) a carico del quale è stata rilevata la criticità e, se del caso, di altra produzione dell’operatore, nonché il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;
2. ulteriori attività di controlli ufficiali e di prelievo campioni da attuarsi per un arco temporale adeguato, individuato dall’OdC sulla base della sua procedura di analisi del rischio, della tipologia di attività dell’operatore, dell’eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall’operatore nella filiera.
  - 1) Il controllo rinforzato immediato segue l’iter previsto dei controlli ufficiali ordinari e comporta la compilazione del verbale ispettivo.

In caso di non conformità riguardanti prodotti biologici di importazione, le misure di controllo rinforzato si applicheranno all’importatore che avrà cura di comunicare ad ASTER, entro il giorno successivo alle stesse, tutte le importazioni di prodotto biologico, effettuate successivamente all’accertamento della non conformità, anche se il prodotto è destinato a stabilimento di altro soggetto. L’Importatore alleggerà alla comunicazione copia del certificato del fornitore.

Le misure di controllo rinforzato non verranno applicate all’operatore che effettua la mera commercializzazione di prodotti biologici in forma sfusa e/o confezionata, ma esse si applicano al produttore che ha conferito il prodotto oggetto di criticità.

In caso di prodotti confezionati, le misure di controllo rinforzato si applicano al solo soggetto che ha conferito il prodotto non conforme, qualora l’operatore che ha effettuato l’ultima manipolazione risulti estraneo alla criticità riscontrata.

Le misure di controllo rinforzato si applicano anche agli operatori sospesi nel momento che, al termine del periodo di sospensione, essi rientrano nel sistema di controllo.

I controlli ufficiali svolti in ambito di misure di controllo rinforzato sono di tipo non annunciato e, in ogni caso, al verificarsi delle condizioni di attivazione di tali misure, ASTER inserisce l’operatore nella classe di rischio più alta.

Le misure di controllo rinforzato sono da ritenersi a tutti gli effetti connesse all’esistenza di una non conformità a carico degli operatori: pertanto l’operatore non può cambiare OdC durante il periodo di applicazione delle misure.

ASTER comunica all’operatore l’inserimento nel programma di controllo rinforzato nel corso del controllo ufficiale immediata di cui al punto 1. ASTER comunica via PEC all’Ufficio ICQRF territoriale e alla Regione/i competente/i per sede operativa e legale, l’inserimento dell’operatore nel programma di controllo rinforzato, nonché, alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate.

Nel caso in cui si rilevi una palese compromissione del vincolo d’imparzialità/conflitto d’interesse dell’ispettore incaricato con l’operatore successivo alla verifica ispettiva, il quale ha omesso l’auto-segnalazione e rinuncia all’incarico, si procede alla sospensione cautelare

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

dell'ispettore da tutti gli incarichi assegnati nell'area circoscritta (ad es. la provincia); programmazione di una visita aggiuntiva/a campione presso l'operatore oggetto della violazione incaricando un altro ispettore, valutando il prelievo di un campione per condurre analisi presso i laboratori accreditati a discrezione del RdS.

### 5.8 Prove di laboratorio

I controlli analitici per la verifica dei residui di contaminanti sono eseguiti da laboratori di prova accreditati per la specifica prova analitica ed autorizzati dal MASAF. I controlli analitici hanno lo scopo di accertare lo stato di conformità di una quantità determinata di prodotto al metodo di produzione biologico.

I laboratori scelti da ASTER sono inseriti nell'Elenco laboratori ufficiali previsti dal DM 21 marzo 2024.

I risultati delle prove di laboratorio sono valutati da ASTER. In caso di non conformità dei campioni rispetto ai requisiti oggetto di certificazione ASTER applica le formalità e le garanzie previste dai DM n. 567753 del 12 ottobre 2023 e DM 21 marzo 2024.

In caso di esito analitico irregolare, l'operatore può chiedere la revisione dell'analisi entro 10 giorni dalla comunicazione. L'esito della revisione risulterà determinante al fine della conformità o meno del prodotto. L'analisi di revisione viene effettuata presso un laboratorio inserito nell'elenco laboratori qualificati, diverso da quello che ha eseguito le analisi di prima istanza; i costi relativi all'analisi di revisione sono a carico della parte soccombente.

### 5.9 Non conformità e provvedimenti

Le NC possono essere causate da azioni compiute dall'Operatore o dal Gruppo di Operatori, da sue negligenze, come da eventi non imputabili direttamente alle sue responsabilità. Nell'attività di controllo degli Operatori o del Gruppo di Operatori, sono previste tre categorie di non conformità diverse secondo la loro capacità di pregiudicare o meno l'idoneità del processo produttivo soggetto a certificazione:

#### **Di scarsa entità, gravi o critiche, alle quali corrispondono provvedimenti conseguenti.**

La non conformità consiste nel mancato rispetto di requisiti della normativa di riferimento o degli obblighi contrattuali nei confronti di ASTER. La non conformità è generata da comportamenti non corretti e/o negligenze dell'Operatore o del Gruppo di Operatori o da eventi non direttamente imputabili allo stesso. Il rilevamento di una non conformità genera l'emissione da parte di ASTER nei confronti dell'Operatore o del Gruppo di Operatori di un provvedimento.

**Non Conformità di scarsa entità:** si configura come un'inadempienza che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo aziendale sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'Operatore o del Gruppo di Operatori;

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

**Non Conformità Grave:** si configura come un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali allo "status" aziendale;


**Non Conformità Critica:** si configura come un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di ASTER e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'Operatore o del Gruppo di Operatori.

A ciascuna delle tre categorie di non conformità sono associati specifici provvedimenti emessi a carico dell'Operatore dalle funzioni competenti di ASTER.

### *5.10 Provvedimenti*

Per provvedimento si intende l'azione applicata a seguito di Non Conformità; i provvedimenti applicabili sono:

- **Diffida:** consiste in un invito scritto a risolvere la non conformità rilevata entro i termini indicati, individuarne le cause e predisporre le eventuali azioni correttive affinché tale evento non si ripeta.
- **Soppressione delle indicazioni biologiche:** comporta il divieto per l'Operatore di riportare nelle etichette e nei documenti dei prodotti interessati dalla non conformità, le indicazioni relative al metodo di produzione biologica e contempla il ritiro di prodotti non conformi, eventualmente già commercializzati.
- **Soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche:** comporta il divieto temporaneo per l'Operatore di riportare, nelle etichette e nei documenti relativi alla partita per la quale vi siano sospetti di non conformità, le indicazioni relative al metodo di produzione biologica fintanto che i dubbi non siano eliminati (ad esempio, a fronte di risultati di prova positivi, per carenza di rintracciabilità, etc.) ai sensi dell'Art. 29 Paragrafo 1 Lettera b) del Reg. (UE) n. 848/2018.
- **Sospensione della certificazione:** consiste nel divieto temporaneo all'uso del Certificato per il periodo indicato. La sospensione comporta per l'Operatore il divieto di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo dell'agricoltura biologica. Tale provvedimento contempla il ritiro di prodotti non conformi, eventualmente già commercializzati. Per valutare la chiusura di tale provvedimento ASTER intraprende delle azioni che siano conformi con i requisiti di processo (valutazione, riesame, decisione sulla certificazione) previsti dalle norme di accreditamento internazionali.
- **Esclusione dell'Operatore dal sistema di controllo:** avviene nel caso di eventi di livello tale da compromettere l'affidabilità dell'Operatore nella gestione dell'azienda e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo o nel caso in cui l'Operatore non rispetti gli impegni assunti nei confronti dell'Autorità competente e gli obblighi contrattuali nei confronti di ASTER. Consiste nella cancellazione dell'Operatore dal sistema di controllo

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

con conseguente divieto dell'uso della certificazione ricevuta, il ritiro del relativo Certificato e costituisce causa di risoluzione di diritto di tutti gli accordi "inter-partes".

### *5.11 Gestione delle NC e dei provvedimenti*

Le non conformità rilevate dagli ispettori di ASTER nel corso delle visite ispettive vengono registrate sul verbale ispettivo. Le non conformità rilevate e confermate da ASTER, ad esclusione delle non conformità di scarsa entità, generano il provvedimento che viene notificato a mezzo lettera RAR o PEC all'operatore. Le non conformità di scarsa entità sono invece gestite direttamente dall'ispettore nel corso della visita ispettiva con l'adozione immediata della diffida.

Le non conformità gravi e critiche sono comunicate al Ministero competente, alle Regioni e Province autonome e agli altri OdC.

Il prodotto oggetto di non conformità derivante da rapporto di prova può essere, in via cautelativa, confinato in attesa di ulteriori accertamenti e contro prove.

Un prodotto può essere sottoposto a soppressione cautelativa delle indicazioni con confinamento del prodotto nel caso di potenziali non conformità del prodotto derivanti dall'apertura di NC all'operatore.

Il mancato trattamento della non conformità, da parte dell'azienda, nei termini previsti comporta una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura.

La reiterazione nell'ambito della stessa area di una non conformità grave e/o critica, da parte dell'operatore, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura.

Nel caso in cui la non conformità è determinata da eventi non direttamente imputabili all'operatore, la medesima non viene calcolata ai fini della reiterazione.


### *5.12 Utilizzo del logo comunitario e del codice Identificativo di ASTER*

Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti del regolamento 2018/848.

Il logo biologico UE è obbligatorio nell'etichettatura dei prodotti alimentari in imballaggio preconfezionato che riportano i riferimenti al metodo di produzione biologica nella denominazione di vendita (prodotti con almeno il 95% di ingredienti di origine agricola biologica).

L'utilizzo del logo biologico UE è facoltativo nel caso di etichette destinate a prodotti non preconfezionati ottenuti nell'Unione Europea e ai prodotti biologici importati da paesi terzi.

Il logo biologico UE non può essere utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli alimenti trasformati con meno del 95% di ingredienti di origine agricola biologica che possono riportare i riferimenti al metodo di produzione biologico solamente nell'elenco degli

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

ingredienti indicando la percentuale di tali ingredienti e non nella denominazione di vendita del prodotto.

Assieme al logo comunitario possono essere utilizzati anche loghi privati.

Nel caso sia utilizzato il logo biologico UE, il codice dell'Organismo di controllo deve essere collocato nello stesso campo visivo di quest'ultimo.

Per i prodotti biologici preconfezionati destinati al mercato italiano, il codice di cui sopra deve essere preceduto dalla scritta "*Organismo di controllo autorizzato dal [Ministero competente]*". Su tali prodotti deve inoltre comparire il codice identificativo dell'Operatore attribuito dall'Organismo di Controllo.

Tale codice è preceduto dalla dicitura "Operatore controllato n. ...". Il codice alfanumerico dell'Operatore è obbligatorio per tutti i prodotti ottenuti o commercializzati sul mercato italiano.

Per gli altri Paesi UE saranno riportati esclusivamente gli elementi di cui all'Art. 32 del Reg. (UE) 2018/848.

Quando si usa il logo comunitario è necessario inserire un'indicazione del luogo di produzione delle materie prime agricole che compongono il prodotto.

L'indicazione può assumere una delle seguenti forme:

«Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE;

«Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi;

«Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall'indicazione di un paese della comunità nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese.

Il numero di codice di ASTER deve essere indicato nel modo seguente:

- a. inizia con la sigla identificativa dello Stato membro: IT
- b. comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico: BIO;
- c. comprende un numero di riferimento stabilito dall'autorità competente ad ASTER: XXX;
- d. è collocato immediatamente sotto il logo comunitario, se questo compare in etichetta.

### 5.13 Esito positivo della verifica del CDC - Certificato

L'esito positivo della delibera del Comitato di Certificazione (CDC) è documentato mediante l'emissione del Certificato, che è trasmesso all'operatore. Il Certificato è rilasciato entro e non oltre 90 giorni dalla data di attribuzione, da parte del SIB, del numero univoco di identificazione dell'ultima notifica rilasciata, di cui all'art. 5, paragrafo 9 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, ed inoltrato immediatamente dalla segreteria dello schema bio all'operatore tramite posta elettronica certificata o reso disponibile nell'elenco delle aziende certificate sul sito web o sul portale unionale TRACES.

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

Il Certificato attesta la conformità dell'operatore, verificata tramite il controllo ufficiale, al metodo di produzione biologico per le categorie dei prodotti vegetali e/o dei prodotti vegetali trasformati utilizzati come alimenti. Il Certificato ha validità di trentasei mesi. Il Certificato viene reso pubblico da ASTER secondo quanto definito dalla normativa nazionale.

Il Certificato riporta la lista dei prodotti conformi al metodo di produzione biologico come risultante dalle informazioni contenute nel Programma Annuale.

Il certificato autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico.

Entro 15 giorni dalla data di rilascio il Certificato è reso disponibile in TRACES e SIB.

#### *5.14 Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore*

Costituiscono dichiarazione di conformità tutti i documenti emessi dall'operatore (documenti di transazione/vendita, ecc.) atti ad attestare la certificazione biologica del prodotto in oggetto. La dichiarazione di conformità può venir emessa se coperta da un certificato in corso di validità con la specifica dei prodotti.

Le dichiarazioni di conformità devono essere gestite dall'operatore in modo da garantire la possibilità di richiamo della merce dal mercato.

La dichiarazione di conformità deve contenere almeno:

- Nome e indirizzo di chi la rilascia;
- Descrizione e specifiche del prodotto;
- Attestazione di conformità (prodotto bio, prodotto in conversione) ai sensi del Reg. UE 2018/848;
- Nome e codice di ASTER;
- Data e luogo;
- Nome e firma del legale rappresentante o di suo delegato.

#### *5.15 Registri aziendali*

I registri aziendali tenuti in formato informatico devono essere aggiornati alla data del controllo e stampati per il periodo intercorrente dall'ultima visita ispettiva alla data della verifica ispettiva in corso.

Durante il controllo ufficiale l'ispettore verifica i registri aziendali e procede alla "vidimazione" apponendo firma e data del controllo su tutte le pagine del registro cartaceo, o del registro informatico stampato, utilizzate dall'ultima visita ispettiva effettuata alla visita ispettiva in corso.

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

## 6 RICONOSCIMENTO RETROATTIVO DEL PERIODO DI CONVERSIONE

Gli operatori controllati possono richiedere all'autorità competente dietro parere dell'OdC il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione dei terreni notificati che non abbiano terminato il periodo di conversione previsto dai regolamenti comunitari.

La richiesta del riconoscimento retroattivo deve essere presentata dall'operatore nei seguenti casi a norma dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2018/848:

- a) gli appezzamenti agricoli dell'operatore sono stati oggetto di misure definite in un programma attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 al fine di garantire che su tali appezzamenti agricoli non siano stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l'uso nella produzione biologica;

o

- b) l'operatore può fornire la prova che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica.

Corredata su richiesta di ASTER a completamento della domanda:

- schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici;
- analisi del terreno e/ di materiale vegetale in auto controllo, utilizzando laboratorio accreditato;
- perizie di Tecnico abilitato ed ogni altra evidenza utile.

ASTER, ricevuta la documentazione, incarica un ispettore alla verifica ispettiva per accertarne le peculiarità aziendali, effettua tutte le verifiche ritenute necessarie e se ritenuto opportuno, preleva campioni di terreno e di materiale vegetale ed invia la pratica all'OdC.

Il Comitato, valutata la documentazione e se ritenuta adeguata e completa esprime un giudizio positivo ed inoltra alla Regione, o Provincia autonoma di competenza, una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il proprio parere di merito.

Qualora le risultanze della documentazione non consentano il rilascio di un parere favorevole, la comunicazione viene inoltrata all'operatore e la pratica archiviata.

La relazione da inviare all'autorità competente contiene le seguenti informazioni:

- 1) Denominazione e CUAU dell'operatore biologico
- 2) Data della richiesta da parte del produttore
- 3) Appezzamenti e particelle catastali interessate e relative colture praticate (antecedenti e successive alla notifica)
- 4) Data di fine conversione, riferite alle singole particelle
- 5) Data di fine conversione richiesta, riferite alle singole particelle
- 6) Parere del comitato di certificazione con la data di delibera
- 7) Verbale di visita ispettiva dal quale si evinca la verifica di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova di eventuali analisi effettuate.

Le Regioni, o le Province autonome di competenza, esaminata la relazione di ASTER e la documentazione a corredo ed eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, dandone comunicazione all'Organismo di Controllo e, per conoscenza, all'operatore.

In assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni o Province autonome entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità.

Al termine dell'iter ASTER emette un nuovo Certificato ed eventualmente se già precedentemente rilasciato un nuovo certificato.

## 7 NOTIFICHE DI VARIAZIONE

La notifica di variazione viene presentata dall'operatore entro trenta giorni dall'intervenuta variazione, con le modalità stabilite per la notifica di inizio attività.

In deroga a quanto previsto al punto sopra citato, nel caso di modifiche che comportano un aggiornamento del fascicolo aziendale, il tempo della notifica intercorrente tra l'avverarsi delle modifiche e la presentazione della notifica può essere aumentato a 90 giorni.

In caso di notifica di variazione per trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico, qualora sia necessario garantire la continuità dell'applicazione del metodo biologico, sia applica quanto previsto nella Sezione C, lett. A del DLgs 148/2023.

Nel caso di notifiche di variazione per cambio di Odc valgono le indicazioni riportate nella Sezione C, lett. B del DLgs 148/2023.

L'operatore presenta notifica di variazione quando intervengono le seguenti modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata:

- a. aumento o diminuzione del numero delle attività ossia le categorie elencate nelle relative attività;
- b. aumento o diminuzione di superficie catastale condotta per variazione della consistenza territoriale dell'operatore (acquisizione/cessione della conduzione di una superficie agricola per acquisto / vendita, affitto, ecc), avvio del periodo di conversione di una superficie precedentemente non biologica;
- c. cambio del macrouso di una superficie agricola;
- d. aumento o diminuzione del numero degli allevamenti identificati dal codice aziendale e dal numero di registrazione o di riconoscimento unico e/o variazione, variazione metodo di produzione dell'allevamento, aumento o diminuzione delle specie allevate, fatte salve le disposizioni di cui al DL 05/08/2022 n.134;
- e. aumento o diminuzione delle unità operative (preparatori, distributori, importatori, ecc.) destinate alla produzione biologica;
- f. aumento o diminuzione delle categorie di prodotto nell'ambito dell'attività (filiera produttiva);
- g. aumento o diminuzione dei conto terzi notificati;
- h. cambio dell'ODC di riferimento.

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

I cambi di denominazione aziendale, della sede legale, del rappresentante legale, della ragione sociale se intervenuti ad invarianza del codice fiscale o della partita IVA, non comportano una notifica di variazione in quanto il SIB aggiorna automaticamente i dati nell'elenco sulla base delle informazioni ricevute dall'anagrafe tributaria, mentre i dati in notifica restano invariati.

La modifica del soggetto dichiarante, persona fisica o giuridica che ha presentato la notifica, che implica una modifica del CUA/CF/P.IVA comporta una prima notifica non potendo avvalersi di una notifica di variazione.

## 8 PASSAGGIO AD ALTRO ODC

In presenza di un operatore controllato che notifica il recesso dal sistema di controllo e il passaggio ad altro OdC, ASTER rilascia la liberatoria prevista dalla normativa nazionale.

Sulla base del rischio aziendale, ASTER può anche predisporre una verifica straordinaria necessaria per recuperare tutte le informazioni utili e indispensabili alla corretta acquisizione delle informazioni previste dalla liberatoria.

La presenza di provvedimenti adottati da ASTER a seguito di rilevate non conformità impediscono all'operatore di cambiare Organismo di controllo, tale impedimento viene comunicato all'Autorità competente. Qualora l'operatore regolarizzi la propria posizione verrà rilasciata la dichiarazione liberatoria.

Qualora un operatore notifichi l'ingresso a controllo ad ASTER provenendo da un altro OdC, viene inoltrata all'OdC precedente una richiesta di liberatoria necessaria per acquisire tutte le informazioni per la corretta attribuzione della classe di rischio dell'operatore in ingresso.

## 9 IMPEGNO DEGLI OPERATORI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Per il mantenimento della certificazione gli operatori si impegnano a:

- identificare e tenere sotto controllo i requisiti specificati dallo schema di certificazione, utilizzare e mantenere la documentazione richiesta;
- mantenere gli impegni previsti dalla dichiarazione di impegno dell'operatore ai sensi dell'articolo 39.1 del Reg. (UE) 2018/848;
- adottare le azioni necessarie alla risoluzione delle non conformità formulate;
- permettere al personale incaricato da ASTER, l'accesso alla documentazione, alle registrazioni, alle aree interessate alla certificazione;
- permettere l'effettuazione da parte del personale di ASTER dei campionamenti di prodotto previsti dal presente regolamento;
- comunicare ad ASTER le non conformità o comunque le violazioni accertate autonomamente dalle Autorità preposte ai controlli ufficiali, ivi incluso il coinvolgimento in procedimenti giudiziari conseguenti a violazioni delle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque di leggi applicabili in relazione alla certificazione ottenuta;

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

- rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli altri Regolamenti tecnici emanati da ASTER;
- liquidare, alle scadenze stabilite, gli oneri dovuti ad ASTER per le attività di certificazione e controllo;
- permettere la partecipazione ai controlli ispettivi ad osservatori di ASTER, pena la mancata certificazione o la sospensione e/o revoca della certificazione. La partecipazione al controllo di valutatori dell'ente di accreditamento deve sempre formare oggetto di espressa autorizzazione da parte dell'operatore controllato. Qualora l'ente di accreditamento, durante le visite ispettive in sede ASTER e/o in accompagnamento, rilevasse evidenze di situazioni tali da compromettere il valore delle certificazioni rilasciate da ASTER, comunicherà all'Autorità competente le NC riscontrate a carico dell'OdC;
- adottare tecniche e modalità di comunicazione verso il consumatore che non lo inducano in inganno nei confronti delle caratteristiche del prodotto;
- comunicare ad ASTER qualsiasi modifica apportata alla produzione;
- comunicare ad ASTER l'affidamento di parte o tutta l'attività di produzione a terzi in appalto;
- comunicare ad ASTER qualsiasi evento che possa anche potenzialmente aver contaminato il prodotto oggetto della certificazione biologica,

A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, ASTER, in relazione alla frequenza e gravità degli eventi, adotterà le azioni del caso.


## 10 RECESSO DAL SISTEMA DI CONTROLLO

L'operatore comunica il recesso utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB con le stesse modalità stabilite per la presentazione della notifica. La Regione cancella l'operatore dall'Elenco, nel termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di protocollazione della comunicazione contenente la manifestazione della volontà di recedere.

## 11 TARIFFE E PAGAMENTI

I costi di certificazione vengono quantificati in base al contratto sottoscritto dall'Operatore secondo il tariffario in vigore al momento della fatturazione.

Qualora l'Operatore non adempia agli obblighi di pagamento ASTER, come disposto dal D.M. 15962 del 20/12/2013, procederà alla sospensione dell'Operatore per un periodo massimo di 9 mesi, terminato tale periodo, nel caso in cui non si sia regolarizzata la propria posizione, si emetterà un provvedimento di esclusione che comporta la cancellazione dall'elenco degli Operatori biologici. Conseguenzialmente si attiverà la procedura per il recupero del credito.

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	R - 01 Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

## 12 SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ

L'attività di certificazione di ASTER viene costantemente sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, di seguito CSI, come richiesto dalle norme di accreditamento.

## 13 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare:

- modifiche delle disposizioni legislative;
- modifiche al presente Regolamento di Certificazione o di altri Regolamenti tecnici;
- modifiche al Tariffario;
- modifiche ai Regolamenti dell'ente di accreditamento.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet di ASTER ([www.aster.bio](http://www.aster.bio)) nella versione scaricabile.

Le modifiche sono comunicate all'operatore che ha tempo 30 giorni per deciderne l'accettazione.

## 14 RECLAMI

### *14.1 Reclami attinenti all'attività di ispezione*

Il Responsabile dell'azienda presso la quale, in sede di ispezione, siano state rilevate non conformità, nel caso non concordi con la valutazione del personale tecnico incaricato, deve riportare e sottoscrivere nel verbale di ispezione le motivazioni del suo dissenso.


Un reclamo può essere formulato nei confronti dell'attività di ASTER anche relativamente agli aspetti gestionali delle ispezioni; in tal caso lo stesso è trasmesso alla Sede centrale di Forlì, in forma scritta, all'attenzione del Responsabile Gestione Qualità (RGQ).

La fondatezza dei reclami è verificata dal CDC al fine di procedere all'opportuno trattamento, ivi inclusa l'eventuale revoca della NC rilevata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

### *14.2 Reclami pervenuti all'operatore da parte della clientela*

L'Operatore deve mantenere la registrazione di tutti i reclami pervenuti in merito ai prodotti oggetto dell'attività di controllo e certificazione. Tale registrazione deve essere resa disponibile ad ASTER in occasione dei controlli ispettivi.

Eventuali reclami e contestazioni relativi alla conformità del prodotto alla normativa vigente devono essere immediatamente comunicati ad ASTER.

	<b>Titolo</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data emissione</b>
	<b>R - 01</b> Regolamento certificazione biologica	05	12/05/2025

## 15 RICORSO

Ricorso: insoddisfazione espressa da parte di un'Azienda in merito ad una decisione scaturita dall'esecuzione di attività di controllo.

L'operatore può presentare ricorso ad ASTER per tutte le tipologie di misure adottate.

I ricorsi vanno indirizzati al Presidente del Comitato Gestione Ricorsi (CGR) a mezzo lettera R.A.R. o PEC trasmettendo idonea documentazione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito di una decisione scaturita dall'esecuzione di attività di controllo. Il Comitato Gestione Ricorsi opera all'interno del sistema di qualità di ASTER e le decisioni dello stesso assumono natura arbitrale.

Il CGR decide, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso ed invia l'esito all'Azienda; la decisione è irrevocabile.

Se l'azione di ricorso da parte dell'Azienda prevede la contestazione di risultati analitici, il CGR dispone l'effettuazione di una ulteriore e definitiva analisi, da svolgersi sulle aliquote prelevate e non utilizzate nell'analisi di prima istanza, presso un laboratorio autorizzato dal Ministero competente e accreditato per i metodi analitici in questione secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, diverso dal laboratorio che ha effettuato le analisi di prima istanza. In tal caso trovano applicazione le formalità e le garanzie previste dall'art. 223 del D.lgs. 28 Luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione del Codice di procedura penale).

ASTER non è competente a decidere in merito a provvedimenti sanzionatori emanati dall'Autorità amministrativa o giudiziaria ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.

## 16 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del Sistema di Controllo di ASTER che non sia stato possibile risolvere in sede di trattazione dei ricorsi, sarà sottoposta al Foro di Forlì, unico competente a conoscere e decidere in merito ad ogni questione che dovesse scaturire dall'applicazione del presente Regolamento.